

REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1988

che stabilisce gli importi e le modalità del deprezzamento di talune giacenze di prodotti agricoli di intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, secondo comma,

considerando che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 per deprezzare finanziariamente, nel 1988, talune giacenze di cereali, di burro, di carni bovine, di alcole e di tabacco;

considerando che gli importi del deprezzamento debbono essere fissati in ECU/t per i prodotti interessati; che debbono essere stabilite le modalità necessarie per la dichiarazione al FEAOG delle spese corrispondenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i cereali, il burro, le carni bovine, l'alcole e il tabacco, gli importi del deprezzamento da applicare a norma dell'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono i seguenti:

— Frumento tenero panificabile:	23 ECU/t
— Frumento tenero non panificabile:	23 ECU/t
— Orzo:	23 ECU/t
— Segala:	23 ECU/t
— Frumento duro:	23 ECU/t
— Granoturco:	23 ECU/t
— Sorgo:	23 ECU/t
— Burro:	265 ECU/t
— Carni bovine in carcassa:	169 ECU/t
— Carni bovine disossate:	185 ECU/t
— Alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽¹⁾	47 ECU/hl a 100°
— Tabacco in foglia	150 ECU/t
— Tabacco manufatto	150 ECU/t
— Tabacco in colli	300 ECU/t

*Articolo 2*Ai fini della loro dichiarazione a norma del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione⁽²⁾, le spese di intervento relative ai cereali, al burro, alle carni bovine, giacenti all'ammasso pubblico, vanno determinate considerando gli importi del deprezzamento di cui all'articolo 1 alla stregua di un'operazione materiale del mese di luglio 1988, eccezion fatta per i prodotti conferiti all'ammasso in conformità del regolamento (CEE) n. 1799/87⁽³⁾.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.